Rischio chimico: CLP – Il periodo di transizione pertinente delle miscele giunge alla fine



A partire dal 1 giugno 2015 il regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP = Classification, Labelling & Packaging) è pienamente attuativo per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele.

E' terminata quindi la fase transitoria che ha consentito alle imprese di continuare ad avvalersi delle disposizioni della precedente legislazione.

Dal 1 giugno 2017 diventerà, inoltre, obbligatoria la rietichettatura ed il reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato.

L'etichettatura e l'imballaggio delle miscele devono soddisfare le disposizioni pertinenti dell'art. 62 del regolamento (CE) 1272/2008 e devono essere accompagnati da una scheda di dati di sicurezza contenente l'adeguata classificazione della miscela. Il 1 giugno 2017 scadrà, quindi, il periodo di tolleranza per le miscele sul mercato.

TERMINI DI SCADENZA

sino al 1 giugno 2017:

Come per le miscele, c'è stato un periodo di transizione tra il 1 dicembre 2010 e il 1 giugno 2015, dopo il quale le miscele furono classificate, etichettate ed imballate in conformità col regolamento CLP. Il periodo di transizione dura sino al 1 giugno 2017. La ragione di ciò è che nel caso dei prodotti immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio secondo il DPD sono ancora utilizzabili sino al 1 giugno 2017.

Dopo il 1 giugno 2017:

Importante! Dopo il 1 giugno 2017 non ci sarà alcun periodo di tolleranza, così le etichette dei prodotti non possono essere in alcun caso fatte secondo il regolamento DPD, così come le schede di sicurezza non devono contenere alcuna classificazione secondo il regolamento DPD.

Si consiglia di prepararsi ad una transizione totale, valutare lo stock, richiamare i prodotti con etichette DPD o richiedere le etichette modificate dai partner sul posto entro la data limite di cui sopra.

È importante notare che il contenuto dell'etichetta deve essere identico a quello della scheda di dati di sicurezza.

I nuovi pittogrammi, contenuti in un riquadro rosso, sostituiscono i vecchi simboli di pericolo (neri su fondo arancione) ma cambiano anche le indicazioni delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza.

Le novità introdotte non riguardano, però, solo una variazione dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.

Il regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, con obblighi generalmente simili. In alcuni casi introduce tuttavia delle nuove disposizioni. In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).

Il CLP richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima dell'immissione sul mercato.

Tutti i prodotti devono essere nuovamente valutati e conformemente etichettati ai fini della conformità al CLP.

Le valutazioni dei rischi devono essere aggiornate sulla base dei pericoli e degli scenari previsti dalla nuova Scheda dati di sicurezza (SDS o MSDS), recependo il cambiamento e adeguandosi ai nuovi standard di classificazione delle sostanze e miscele.

Fondamentale è quindi che il datore di lavoro richieda nuove schede di sicurezza <u>conformi a REACH</u> e CLP.

Successivamente il datore di lavoro dovrà:

- ♦ formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette;
- ♦ verificare che l'uso della sostanza o della miscela sia riportato nella SDS e che non sia sconsigliato;
- ♦ verificare se la **classificazione** di pericolo è stata modificata;
- ♦ se necessario, **aggiornare la valutazione dei rischi** di esposizione ad agenti chimici e comunicare il risultato delle nuove valutazioni ai lavoratori;

Riguardo l'ultimo punto, è noto che per l'aggiornamento periodico della valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito, tuttavia se cambia la classificazione dei prodotti è necessario aggiornare conseguentemente la valutazione.

Alla luce di tutte queste modifiche, è necessaria, quindi, una verifica per accertare i casi in cui la vecchia valutazione del rischio possa essere ancora ritenuta pienamente valida.

Per maggiori informazioni potete contattare l'ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese Lomellina allo 0381/907718 o via mail ad ambiente@confartigianatolomellina.it.